



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI TRESORE BALNEARIO  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Cir. n.° 46

Trescore B.rio, 10 gennaio 2016

- Alla Docente a T.I Graci Beatrice (100h)
- Al docente a T.D Calipari Francesco (75 H)
- Alla Docente a T.D Lonni Elena (47h) dell'Istituto
  - Al Dsga e Personale Ata
  - E.p.c Ai docenti

**Oggetto: Piano annuale di fruizione dei permessi di diritto alla studio (Contratto Integrativo Regionale definitivo sui permessi per il diritto allo studio del comparto scuola – Quadriennio 2016- 2019)**

È fatto obbligo, con urgenza, ai docenti interessati di consegnare ai referenti di plesso e alla Segreteria entro il 20 gennaio il piano annuale (da protocollare) di fruizione dei permessi di diritto allo studio in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo, specificando corsi, date e la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede. Il personale eventualmente in servizio in più scuole avrà cura di presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) sedi.

Si ritiene opportuno in merito ricordare quanto segue:

1. La fruizione dei permessi è prevista **solo per la fruizione dei corsi** (ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi) indicati dall'art. 3 del D.P.R. 395/1988 come diseguito specificati:
  - a. Corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purchè previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
  - b. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di titoli professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
2. La fruizione dei permessi di diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi.
3. Non è possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami: la circolare 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando che: "Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN". A tal proposito il CIR della Regione Lombardia ha recepito tale indicazione nel seguente modo: **si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi precedenti l'esame, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato. Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame all'interno dei 3 giorni.**
4. È possibile usufruire dei permessi per corsi on line, come ha chiarito la Funzione Pubblica Circolare 12/11, solo a condizione che sia possibile
  - a. presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti
  - b. l'attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l'avvenuto collegamento alle università telematiche durante l'orario di lavoro.
5. La fruizione dei permessi può essere così articolata
  - a. permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio
  - b. permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio

- c. cumulo di permessi giornalieri
6. La decorrenza dei permessi è sempre ad anno solare: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. I permessi per diritto allo studio non valgono per il computo dei giorni ai fini dell'anno di prova se vengono fruiti a giorni interi.
  7. **Per la suddivisione delle ore di permesso per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno**, alla stipula di un nuovo contratto, deve essere verificato il monte ore residuo (anche se il docente si troverà in provincia diversa da quella in cui è stato concesso il permesso) ed il diritto allo studio può essere fruito in relazione alla durata del nuovo contratto, non oltre dicembre 2017 (quindi proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre previa verifica del monte ore residuo).
  8. Se i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, le ore residue non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi, a meno che non ci sia una specifica autorizzazione in tal senso da parte dell'Ufficio Scolastico.
  9. **Anche se si presenta il piano annuale, tutte le volte che il docente ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda di attribuzione dello stesso.**
  10. In ogni caso il permesso va giustificato con idonea documentazione: la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico subito dopo la fruizione del permesso entro il termine stabilito dalla scuola di due giorni e non oltre i 30 giorni dalla fruizione.
  11. **In caso di mancata presentazione della certificazione o di idonea certificazione giustificativa, i periodi di permesso utilizzati saranno trasformati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il relativo recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.**
  12. Il docente che usufruisce del permesso studio può essere sostituito tramite supplenza Il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell'orario, ecc.), quindi procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito.
  13. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali. In particolare il CCNL 2006 2009 art.15 "Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio" Questi ultimi permessi sono fruibili anche dai docenti a tempo determinato, ma interrompono l'anzianità di servizio (perchè non sono retribuiti).
  14. Vi è anche l'aspettativa senza assegni per motivi di studio, disciplinata dall'art. 18, comma 2, del CCNL 2006 2009.

Inoltre con la presente si coglie l'occasione per allegare il Contratto Integrativo Regionale definitivo sui permessi per il diritto allo studio del comparto scuola – Quadriennio 2016- 2019, sottoscritto il 1° luglio 2016, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia tra la parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali di categoria FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFAL e GILDA – UNAMS.

Si confida nella massima collaborazione.

**Il Dirigente scolastico**

Dott.ssa Raffaella Chiodini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
L'originale è firmato digitalmente ed è conservato al Protocollo BGIC883005 di cui all'intestazione*

Responsabile del procedimento: *il Dirigente Scolastico*

Referenti del procedimento: *Ass. Amm. Moiola Sandra e Francesca Fogaroli*

*Telefono: 035 940086*